

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

capo I. - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - prescrizioni del p.r.g.

Il piano regolatore generale estende le norme di azzonamento e di allineamento a tutto il territorio comunale disciplinandone l'uso nei modi e con le caratteristiche prescritte dalla Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche, legge 6 agosto 1967 n. 767, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e la Legge Regionale 20 marzo 1982 n. 14 con gli annessi "indirizzi programmatici" e le direttive in materia.

-

art. 2 - zonizzazione

Il territorio comunale è suddiviso in zone classificate secondo la loro destinazione:

- zone residenziali
- zone industriali - commerciali - artigianali
- zone agricole
- zone agricole con speciali vincoli di destinazione
- turistiche

Per ciascuna zona sono definiti i limiti a cui è sottoposta la proprietà pubblica e privata in relazione alla funzione sociale ad essa pertinente per una disciplina razionale dello uso del territorio.

Apposita simbologia indica nelle tavole del P.R.G. la classificazione del territorio in zone.

art. 3 - attuazione del p.r.g.

L'attuazione del P.R.G. avverrà:

a) Mediante piani esecutivi di attuazione;

- piani particolareggiati (art.13 della Legge 17.8.42 n.1150 con le modalità previste dall'art.9 della Legge 6.8.67 n. 765)
- piani di lottizzazione (art.28 della Legge 17.8.42 n.1150 con le modalità previste dall'art.8 della Legge 6.8.67 n. 765)
- P.I.P. (Legge 10/77)
- Piani di Zona (legge 167/62)

b) Secondo le linee prescrizioni di zona in conformità all'art. 11 della Legge 17.8.1942 n.1150 che impone di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona indicata nel piano, nonché le modalità fissate dall'art. 31 - quinto comma - della stessa legge.

c) Mantengono la loro validità e le loro destinazioni d'uso tutti gli strumenti attuativi riportati nel piano.

art. 4 - piani esecutivi di attuazione

I piani esecutivi di attuazione sono:

- a) piani particolareggiati (P.P.) di iniziativa comunale ed eventuali conseguenti comparti edificatori (art. 23 della legge 17.8.42 n.1150)
- b) lottizzazioni convenzionate (L.C.) di iniziativa privata per l'attuazione del piano che possono essere autorizzati dopo la approvazione del P.R.G. subordinatamente alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura dei proprietari, con le modalità e gli oneri di cui all'art. 28 della Legge 17.8.42 n.1150.
- c) Piani di recupero (P.R.) comprendenti le aree perimetrare nell'ambito delle zone omogenee A,B, di cui al piano adottato dal Comune a norma di legge 5.8.78 n. 457, in approvazione degli artt. 55 e 28 della Legge n. 219 del 14.5.1981, con tutte le norme e modalità di attuazione contenute nel predetto "Piano di recupero" le quali tutte discendono dagli artt. 27, 28, 30 e 31 della summenzionata legge n. 457.
- d) Piani di zona
- e) P.I.P.

art. 5 - assenza di piani esecutivi (stralciato)

art. 6 - lottizzazioni convenzionate e piani particolareggiati

Nelle zone per le quali sono indicati, come strumento di attuazione, la lottizzazione convenzionata (L.C.) o il piano particolareggiato (P.P.) l'edificazione è consentita soltanto dopo l'approvazione del piano particolareggiato da parte delle autorità competenti, o dopo la stipula della convenzione con il Comune, per la lottizzazione relativa.

Le lottizzazioni convenzionate ed i piani particolareggiati devono comprendere una o più unità di lottizzazione. Tali unità, quando non siano espressamente indicate nei grafici del piano, vanno delimitate da strade di piano regolatore generale, e/o da confini di zona omogenea .

Le quote di partecipazione degli oneri di urbanizzazione saranno determinate, nella convenzione, in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti previsti. Per la determinazione di tali caratteristiche ai fini dell'attribuzione delle quote di oneri si farà riferimento alla fabbricabilità consentita.

CAPO II - NORME PARTICOLARI

art. 7 - zona omogenea A **(modificato)**

A1 - Centro Antico

A2 - Centro Storico

Territorio di notevole interesse ambientale, occupato dal centro antico e totalmente perimetrato a norma dell'articolo 27 della Legge 5.8.78 n. 457.

Sono consentiti interventi attraverso piani esecutivi secondo le modalità di attuazione - artt.10 e seguenti - del "Piano di recupero" adottato dal Comune.

Gli edifici compresi nella sub-perimetrazione (anello Via Rinascita - Via Roma - Via Municipio - Porta di Piedi) pur presentando rilevanti pregi sono da considerarsi di rilevante interesse Storico-Ambientale compatibili con la organizzazione morfologica del territorio urbano.

Gli immobili sono soggetti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, a risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia nonché ad adeguamenti funzionali.

E' altresì consentita la realizzazione di autorimesse in sostituzione di terrapieni, purché il manto di copertura venga risistemato con trattamento "a verde" (giardini- pensili).

art. 8 - zona omogenea B **(modificato)**

Territorio costituito dalla più recente urbanizzazione, soggetto anch'esso, all'attuazione attraverso piani particolareggiati con le destinazioni d'uso e tutta la normativa, le prescrizioni e le definizioni di interventi contenuti nelle "norme tecniche di attuazione" del "Piano di Recupero" adottato dal Comune.

B1 zone di completamento

Nelle rimanenti aree, le edificazioni ex-novo o la ricostruzione degli edifici esistenti vengono definite con un piano particolareggiato di esecuzione (Piano particolareggiato - P.P.)

B2 zone sature

Comprende le aree a prevalente destinazione residenziale già edificate ad uno o due piani. In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto (C.E) e sono ammessi i seguenti interventi :

- sostituzione edilizia con i limiti della volumetria esistente;
- manutenzione straordinaria;
- manutenzione ordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
 - costruzione limitatamente alla sopraelevazione per gli edifici ad uno o due piani fino al raggiungimento dell'indice di fabbricabilità fondiario di 1,80 mc/mq.
- rifacimento copertura;
- adeguamenti funzionali;
- realizzazione locali, ad uso non abitativo (vedi ultimo comma Art. 7).

art. 9 - zona omogenea C

C1 - espansione di iniziativa privata (modificato)

Non sono previste aree per espansione ad iniziativa privata.

C2 - espansione P.E.E.P.

Territorio destinato alle aree edificabili per l'espansione.

La tipologia edilizia viene definita con un piano particolareggiato di esecuzione : (piano di zona "167" P. di Z.) nei limiti di un indice di fabbricabilità fondiario massimo di 1,25 mc./mq.

art. 10 - zona omogenea D (modificato)

D1 - piano insediamenti produttivi

E' quella delimitata dal Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.) in Località Pianopantano.
Per la edificazione in tale zona valgono le norme relative al piano esecutivo da rielaborare

.

D2 - artigianale commerciale

Territorio costituito dalle aree edificabili per gli impianti commerciali ed artigianali.

L'edificazione ex novo è definita mediante piani esecutivi .

Il lotto deve essere coperto per 50% al massimo con un'altezza max. di m. 8,00.

Oltre agli edifici produttivi, l'edilizia consentita è limitata ai seguenti usi:

- abitazione del custode di mc non superiori al 50% della cubatura totale con un massimo di 500 mc;
- uffici amministrativi e servizi per i dipendenti.

D3 - mista artigianale/commerciale

Territorio costituito dalle aree edificabili per impianti commerciali, ed artigianali.

La tipologia viene definita con un piano particolareggiato di esecuzione (P.P.) fatte salve per i suoli su cui è stata rilasciata concessione anche se non in corso di validità.

Per ogni singolo lotto è consentita l'edificazione di locali produttivi per una superficie non superiore al 50% del lotto con un'abitazione di max mc.500 per custode o proprietario.

L'indice per l'edificazione non può, in nessun caso, superare 1 mc/mq, dei quali la parte residenziale non può essere superiore a 0,5 mc/mq.

Il lotto minimo deve considerarsi della superficie di mq.800.

art. 11 - zona omogenea E (modificato)

E1 - agricola

Territorio destinato alla produzione agricola. Gli impianti e le attrezzature ammesse in queste zone sono quelli strettamente necessari alla conduzione dei fondi rustici.

Le costruzioni non possono eccedere i m. 7.00 di altezza e l'indice di fabbricabilità fondiario massimo è fissato come dalla L.R. 14/82 a 0,003-0,03-0,05 in dipendenza delle colture in atto se irriguo.

Nel computo dei volumi abitativi che saranno concessi solo agli aventi diritto ai sensi dell'art. 1.6 del Titolo II della L.R. n. 14/82, non sono da conteggiarsi: stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti.

Per tali realizzazioni è consentito l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo di 0,10 mc/mq.

Le esistenti costruzioni possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentate.

Per la necessità abitativa dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende agricole che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nella area di un solo Comune.

Nelle zone interessate dalle faglie attive è fatto divieto di edificazione a distanza inferiore di m.60,00 dalla localizzazione delle faglie stesse.

E2 nuclei turistici - agrituristici

Territori costituiti dalle aree edificabili nell'ambito dei nuclei abitativi individuali.

La ricostruzione degli edifici esistenti, nonché le nuove costruzioni o le costruzioni di dipendenze a corpi accessori sono consentite nel rispetto del rapporto di copertura del 5 % del lotto .

Per la costruzioni a carattere ricettivo turistico e di attrezzature la costruzione avviene nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario di 1,00 mcxmq del rapporto massimo di copertura pari a 1/5 del lotto .

E' consentito il cambio di destinazione d'uso di superfici e volumi già esistenti , ai fini di incrementare la ricettività turistica

E' altresì consentito il cambio di destinazione d'uso di superfici e volumi già esistenti al fine di svolgere attività di agriturismo , anche nella zona agricola E1 .

art. 12 - zone omogenee F

F1 - attrezzature pubbliche

Zone destinata a pubbliche attrezzature:

- Per le attrezzature scolastiche d'obbligo e superiori si rinvia alle norme tecniche per l'edilizia scolastica, con indice di fabbricabilità fondiaria 1,5 mc/mq e rapporto di copertura 0,30;
- Per le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, amministrative e pubblici servizi in genere ai sensi del D.M. 2.4.68, indice di fabbricabilità fondiaria 1,5 mc/mq e rapporto di copertura 0,30.

F2 - verde attrezzato

Vale quanto detto in precedenza.

F3 - zona archeologica (modificato)

F3.A: "Territorio da destinare a parco archeologico o ad aree archeologiche attrezzate. Tali zone sono destinate alla fruizione dei beni archeologici, ed a tal fine dovranno essere predisposti piani particolareggiati, redatti dalle autorità competenti di concerto con l'Amministrazione Comunale. In tali zone è consentita l'attività agricola, anche con mezzi meccanici, purché questa non intacchi il sottosuolo oltre cm 40 di profondità; è prevista inoltre l'inedificabilità assoluta; per gli immobili esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo, che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Benevento. Afferiscono a tale categoria: l'area urbana antica di Aeclanum, posta entro le mura di fortificazione e a sud della SS 90 delle Puglie, destinata a parco archeologico; l'area archeologica in località Madonna delle Grazie, circostante l'importante necropoli preistorica a carattere monumentale, destinata ad area archeologica attrezzata."

F3.B: "Aree urbanizzate con presenze archeologiche monumentali nelle quali è prevista l'estensione delle aree archeologiche attrezzate; per gli immobili esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale, ed i relativi progetti dovranno ricevere la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Benevento. Tali sono le aree urbane antiche di Aeclanum, non incluse attualmente nel Parco Archeologico, poste a nord della SS 90 delle Puglie, e le aree extra moenia poste a nord ed a sud della medesima strada, sino all'incrocio con la strada provinciale Taurasi - Mirabella, l'area compresa tra la strada provinciale Taurasi - Mirabella ad ovest, la SS 90 delle Puglie a nord, la SS 303 del Formicoso ad est, per una fascia di m 60 di profondità dal limite sud della citata SS 90, occupata dal tracciato suburbano orientale dell'antica via Appia e dagli edifici ad essa prospicienti, nonché l'area a nord della SS 90 delle Puglie, nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada provinciale Taurasi - Mirabella ad ovest e l'incrocio con la SS 303 del Formicoso ad est, per una fascia di m 30 di profondità dal limite nord della citata SS 90, pure relativa al tracciato suburbano orientale dell'antica via Appia e agli edifici ad essa prospicienti."

F3.C: "Aree di interesse archeologico per le quali è previsto che ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Benevento e che le indagini archeologiche preventive eventualmente necessarie siano poste a carico del richiedente: Tali sono: tutta l'area della necropoli romana orientale posta a sud della fascia di m 60 relativa al tracciato dell'antica via Appia; l'area archeologica di Piano Pantano, relativa ad un insediamento rurale di età imperiale romana, compresa tra la SS 90 delle Pugile e la strada per Bonito; l'area archeologica di età romana e medievale in loc. S. Prisco, compresa tra l'autostrada A 16 a nord, il torrente Vallone Ponticelli a sud, la strada vicinale Bosco S. Pietro a ovest e la strada vicinale Bosco Ortale a est; l'area di loc. Petrito, in cui ,affiorano numerosi resti monumentali riferibili ad una esteso insediamento rurale di età romana, e tracce dell'età del Bronzo Medio; l'area archeologica di Coste del Ceraso, loc. Zenzolosa, ove sono presenti diverse cavità artificiali riferibili ad un insediamento culturale di età alto medievale; l'area archeologica in loc. Torre D'Elia (o Ponte D'Elia), occupata almeno dall'antica età del Bronzo, e poi ancora in età romana e medievale; l'area archeologica in loc. Fontana del Sale, che è verosimilmente parte di un complesso romano riferibile ad una villa rustica."

F4 - fasce di rispetto (modificato)

In tali zone è consentito solo l'esercizio di attività agricole, senza alcuna edificazione.

In esse sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e parcheggi ad uso privato.

Ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Benevento.

art. 13 - ricostruzione immobili terremotati

I fabbricati che usufruiscono di contributi ai sensi della legge 1431/62 e della legge 219/81 per la ricostruzione, non sono soggetti ai parametri di cui agli articoli precedenti, purché ricostruiti nel rispetto della volumetria esistente oltre all'incremento di adeguamento igienico funzionale nel limite massimo del 10 % di superficie netta.

Si intende altresì riportato l'art. 9 della legge 219/81 relativo agli adeguamenti delle esigenze abitative.

Nelle zone rurali il limite max di incremento resta fissato del 30% del preesistente, come predisposto dal comma 7 Art. 56 della legge 219/81.

art. 14 - concessioni edilizie rilasciate alla data di adozione del p.r.g.

Sono fatte salve tutte le concessioni edilizie rilasciate a norma del piano di ricostruzione, purché si sia dato inizio ai lavori di ricostruzione o valide nella prima annualità del rilascio.

Sono consentite varianti e modifiche, anche in deroga alla presente normativa, purché nei limiti della volumetria approvata e fermo restante la richiesta delle prescritte autorizzazioni e nel termine di validità della concessioni edilizia.

I lavori iniziati o da iniziare devono essere completati entro il termine stabilito dalla concessione.

art. 15 - Attività artigianali, industriali e commerciali esistenti (modificato)

Per gli edifici e gli opifici esistenti nell'ambito del territorio comunale ed eseguiti in conformità con quanto stabilito dal Piano di Ricostruzione, è consentito per particolari esigenze di ristrutturazione aziendale o conversione commerciale l'incremento delle volumetrie esistenti o delle superfici occupate fino a raggiungere il rapporto di copertura massimo del 50%.

Detti incrementi saranno vincolati categoricamente alla destinazione d'uso dell'attività esistente o riconvertita.

art. 16 - Viabilità

Le strade rurali comunali debbono avere una larghezza non inferiore a 5,00 ml : sono a tal fine consentite le rettifiche al tracciato esistente attraverso l'eliminazione delle

strozzature , l'adeguamento di curve ed imbocchi , la realizzazione di gabbionate ed altre opere d'arte .

Per la viabilità sovracomunale , oltre agli interventi sopraindicati , sono consentite anche - in accordo con le autorità competenti - la realizzazione di varianti , viadotti , gabbionate ed altre opere d'arte , tese a garantire una migliore funzionalità degli assi stradali .

E' infine previsto , ed auspicato , uno snodo autostradale nella zona destinata a Piano per gli insediamenti produttivi ai confini con il comune di Bonito .

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

PROVINCIA DI AVELLINO

legge 17.08.1942 n. 1150 e succ. mod. ed int.

legge regionale 20.03.1982 n. 14

PIANO REGOLATORE GENERALE

elaborato n. 01BIS

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

NORME DI ATTUAZIONE

appendice :

quadro riepilogativo norme di attuazione

appendice :

quadro riepilogativo norme di attuazione

MIRABELLA ECLANO (AV)					
PIANO REGOLATORE GENERALE					
NORME URBANISTICO EDILIZIE			DI ATTUAZIONE		
1	2	3	4	5	6
tipo	zona omogenea	destinazione d'uso	i.f.fondiarie	rapp. max di	lotto minimo
			mc/mq	copertura	mq
A1	centro antico	R.E.U.C.S.L.P.	--	--	--
A2	centro storico	R.E.U.C.S.L.P.F.	--	--	--
B1	zona completamento	R.E.U.C.S.L.P.F.	1,80	0,3	--
B2	sature	R.E.U.C.S.L.P.	--	--	--
C1	zona espansione privata	R.C.U.L.E.	1,00	0,25	500
C2	zona espansione pubblica	R.C.U.S.L.P.	1,25	0,25	--
D1	impianti produttivi	I.C.U.P.	--	--	--
D2	zona artigianale-commerciale	I.C.U.	--	0,2	--
D3	impianti misti	I.C.U.	--	0,2	800
E1	zona agricola	A.L.P.	0,03 (°)	--	--
E2	nuclei turistici e agrituristici	R.L.A.P.	--	0,2	--
F1	attrezzature pubbliche	P.	1,50	0,3	--
F2	verde attrezzato	P.	--	--	--
F3	zona archeologica	P.	--	--	--
F4	zona di rispetto		--	--	--
	(°) = o 0,05 o 0,003 oltre a 0,10				
	mcxmq per le pertinenze in				
	accordo alla legge regionale n. 14/1982				

000071

	MIRABELLA ECLANO (AV)				
PIANO REGOLATORE GENERALE					
NORME URBANISTICO EDILIZIE			DI ATTUAZIONE		
1	2	7	8	9	10
tipo	zona omogenea	altezza max	n° max	distacchi minimi	distacchi minimi
		max ml	piani	dagli edifici	dagli edifici
				in rapporto	in assoluto
				all'altezza	ml
A1	centro antico	attuale	--	--	--
A2	centro storico	11,00	--	--	--
B1	zona completamento	11,00	3	1/1	10,00
B2	sature	--	3	1/1	10,00
C1	zona espansione privata	11,00	3	1/1	10,00
C2	zona espansione pubblica	11,00	3	1/1	10,00
D1	impianti produttivi	--	--	--	--
D2	zona artigianale-commerciale	8,00	2	1/1	10,00
D3	impianti misti	7,00	2	1/1	10,00
E1	zona agricola	7,00	2	--	--
E2	nuclei turistici e agrituristici	7,00	2	1/1	10,00
F1	attrezzature pubbliche	--	--	--	--
F2	verde attrezzato	--	--	--	--
F3	zona archeologica	--	--	--	--
F4	zona di rispetto	--	--	--	--

	MIRABELLA ECLANO (AV)			
PIANO REGOLATORE GENERALE				
NORME URBANISTICO EDILIZIE		DI ATTUAZIONE		
1	2	11	12	13
tipo	zona omogenea	distacchi minimi	distacchi minimi	spazio
		dai confini	dai confini	interno
		in rapporto	in assoluto	scoperto
		all'altezza	ml	ammesso
A1	centro antico	--	--	--
A2	centro storico	--	--	--
B1	zona completamento	0,5	5,00	--
B2	sature	0,5	5,00	--
C1	zona espansione privata	0,5	5,00	Pt - Ac - Co
C2	zona espansione pubblica	0,5	--	--
D1	impianti produttivi	--	--	--
D2	zona artigianale-commerciale	0,5	5,00	Pt - Ac - Co
D3	impianti misti	0,5	5,00	Ac - Pt - Co
E1	zona agricola	--	20,00	Ac - Pt - Co
E2	nuclei turistici e agrituristici	0,5	5,00	Pt
F1	attrezzature pubbliche	--	--	--
F2	verde attrezzato	--	--	--
F3	zona archeologica	--	--	--
F4	zona di rispetto	--	--	--

	MIRABELLA ECLANO (AV)		
PIANO REGOLATORE GENERALE			
NORME URBANISTICO EDILIZIE		DI ATTUAZIONE	
1	2	14	15
tipo	zona omogenea	strumento di attuazione	riferimento a norme particolari
A1	centro antico	P.P. - P.d.R.	art. 07
A2	centro storico	P.P. - P.d.R. - C.E.	art. 07
B1	zona completamento	C.E.	art. 08
B2	sature	P.P. - C.E.	art. 08
C1	zona espansione privata	P.P. - L.C. - C.E.	art. 09
C2	zona espansione pubblica	P.P. - P.E.E.P.	art. 09
D1	impianti produttivi	P.I.P.	art. 10
D2	zona artigianale-commerciale	P.P.	art. 10
D3	impianti misti	C.E.	art. 10
E1	zona agricola	C.E.	art. 11
E2	nuclei turistici e agrituristici	L.C.	art. 11
F1	attrezzature pubbliche	--	art. 12
F2	verde attrezzato	--	art. 12
F3	zona archeologica	--	art. 12
F4	zona di rispetto	--	art. 12

ABBREVIAZIONI

colonna n. 3	R	residenziali
	E	esercizi alberghieri
	C	attrezzature commerciali
	S	attrezzature per lo svago e spettacolo
	L	laboratori artigianali
	I	impianti industriali
	A	attrezzature per l'agricoltura
	U	uffici pubblici e privati
	P	attrezzature impianti di interesse zonale o generale espressamente indicate nel piano
F	adeguamenti funzionali	

colonna n. 12	Ac	ampio cortile
	Co	cortile
	Pt	patio

colonna n. 13	P. di R.	Piano di Recupero
	P.P.	Piano Particolareggiato
	L.C.	Lottizzazione Convenzionata
	P. di Z.	Piano di Zona "167"
	P.E.E.P.	Piano Edilizia Economica e Popolare
	P.I.P.	Piano Insediamenti Produttivi
	C.E.	Concessione Edilizia

* (DISTACCHI) Si intende rispettata la casistica del Codice Civile Art. 873 e succ. ove si sostituisce "non minore di sei metri".
Può costruirsi anche sul confine.